



## L'ADDESTRAMENTO PER FINALITÀ DI TERRORISMO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 7/2015

*Una riflessione comparata sulle tecniche di descrizione della fattispecie  
muovendo dalla [sentenza del Bundesgerichtshof tedesco StR 243/13\\*](#)*

di Roberto Wenin

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il fatto deciso. – 3. La decisione del *Bundesgerichtshof*. – 3.1. Rispetto del principio di tassatività/determinatezza. – 3.2. Rispetto del principio di proporzionalità. – 3.2.1. Rilevanza dei beni giuridici tutelati. – 3.2.2. Reati di pericolo. – 3.2.3. Non si tratta di un diritto penale d'autore (*singuläres Sonderstrafrecht*). – 3.2.4. Clausola di salvaguardia dell'integrità dello Stato (*Staatschutzklausel*). – 3.2.5. Rappresentazione dell'evento. – 3.2.6. Giudizio d'insieme. – 3.3. Applicazione del principio di diritto nel caso sottoposto a giudizio. – 4. Qualche riflessione in un'ottica comparata. – 4.1. Tecnica di descrizione della condotta sanzionata. – 4.2. Natura giuridica dei reati. – 4.3. La condotta di addestramento. – 5. Riflessioni conclusive.

### 1. Introduzione.

La sentenza da cui si prendono le mosse – che porta la data dell'8 maggio 2014, ma le cui motivazioni sono state rese note solo nel mese di settembre – rappresenta una delle prime pronunce del *Bundesgerichtshof*<sup>1</sup> con cui viene affrontato il quesito circa la compatibilità della fattispecie di cui al § 89a del codice penale tedesco (in tedesco *Strafgesetzbuch*, abbr. StGB)<sup>2</sup> con i dettami della Carta fondamentale. Il paragrafo in

---

\* Il presente contributo si inserisce nel progetto di ricerca "Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali", bando post-doc 2011 PAT.

<sup>1</sup> Si tratta della Corte federale di giustizia (in tedesco *Bundesgerichtshof*, abbr. BGH), la Corte di ultima istanza nel sistema della giurisdizione ordinaria (*ordentliche Gerichtsbarkeit*).

<sup>2</sup> § 89a Preparazione di una grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato

(1) Chiunque prepara una grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. Una grave condotta tale da mettere in pericolo lo Stato ricorre nelle ipotesi di reato contro la vita nei casi di cui al § 211 o § 212 o contro la libertà personale nei casi di cui al § 239a o § 239b, che in base alle circostanze sia diretto e idoneo a compromettere l'integrità o la sicurezza di uno Stato o di un'organizzazione internazionale o eliminare, abrogare o minare i principi costituzionali della Repubblica Federale di Germania.

(2) Il comma 1 trova applicazione solamente quando l'autore prepari una grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato

1. addestrando un'altra persona o facendosi addestrare nella preparazione o nell'uso di armi da fuoco, materiali esplosivi, congegni esplosivi o incendiari, materiale nucleare o altre materiale radioattivo,

oggetto fu introdotto nel codice penale tedesco in attuazione della Convenzione di Varsavia sulla prevenzione del terrorismo<sup>3</sup> nel 2009 (GVVG, *Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten*, dd. 30.7.2009, BGBl. I, 2437 ss.), suscitando vivaci dibattiti ancor prima della sua emanazione in ragione dell'asserita indeterminatezza della fattispecie e dell'anticipazione spinta della soglia di punibilità<sup>4</sup>.

---

sostanze che contengono o possono produrre veleno, o altro materiale nocivo, ovvero altri congegni necessari per l'esecuzione del fatto o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui al comma 1;  
2. producendo, procurando a sé o ad altri, custodendo o cedendo ad altri, armi, sostanze o congegni indicati nel n. 1;

3. procurando o custodendo oggetti o sostanze necessari per la produzione di armi, sostanze o congegni della natura descritta nel n.1 ovvero

4. ai fini della loro realizzazione raccoglie, riceve o mette a disposizione non irrilevanti valori patrimoniali.

(3) Il comma 1 si applica anche se le condotte preparatorie si svolgono all'estero; nel caso la preparazione non si realizzi sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, ciò vale solo laddove la condotta sia realizzata da un cittadino tedesco o straniero con domicilio nel territorio dello Stato ovvero la grave condotta violenta preparata dovrebbe essere commessa sul territorio dello Stato o da o ai danni di un cittadino tedesco.

(4) Nei casi di cui al co. 3 capoverso 2 ai fini della perseguibilità è richiesta l'autorizzazione del Ministero della giustizia. Qualora la condotta preparatoria si realizzi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ai fini della perseguibilità è richiesta l'autorizzazione del Ministero della giustizia quando la condotta preparatoria non sia posta in essere da un cittadino tedesco e la grave condotta violenta preparata non dovrebbe essere commessa sul territorio dello Stato o da o ai danni di un cittadino tedesco.

(5) Nei casi meno gravi la pena è della reclusione da 3 mesi a cinque anni.

(6) Il tribunale può disporre la vigilanza sulla condotta (§ 68 co. 1); si applica il § 73d.

(7) Il tribunale può ridurre discrezionalmente la pena (§ 49 co. 2) o astenersi dall'applicare la pena prevista in tali disposizioni, quando l'agente volontariamente recede dall'ulteriore preparazione della grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato e rimuove o diminuisce sensibilmente il pericolo da lui cagionato e noto, che altri prosegua nella preparazione della condotta o la ponga in essere o quando volontariamente impedisce la consumazione del fatto. Se tale pericolo viene rimosso o diminuito in maniera sostanziale o viene impedita la consumazione della grave condotta tale da mettere in pericolo lo Stato a prescindere dall'intervento dell'autore, basta che quest'ultimo abbia fatto uno sforzo volontario e serio per raggiungere questo scopo.

Si segnala peraltro che è stato di recente presentato un disegno di legge, volto a modificare, dando seguito alle raccomandazioni contenute nella risoluzione n. 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2014, la norma in commento al fine di estendere la punibilità ai cosiddetti "Foreign Terrorist Fighters" (*Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten*, GVVG-Änderungsgesetz – GVVG-ÄndG, BT-Drucksache 18/4279). Il disegno di legge prevede l'estensione della punibilità alle ipotesi in cui la condotta preparatoria vietata si realizzi mediante trasferimento dal territorio tedesco in un diverso Stato, nel quale si svolgono le attività di addestramento.

<sup>3</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo dd. 16.05.2005, CETS n. 196. Tale Convenzione fu a sua volta recepita dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2008/919/GAI del 28 novembre 2008 che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002.

<sup>4</sup> Cfr. O. BACKES, *Der Kampf des Strafrechts gegen nicht- organisierte Terroristen. Anmerkungen zum Referentenentwurf eines »Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren Gewalttaten«*, in *StV*, 2008, 654 ss.; H. RADTKE, M. STEINSIEK, *Bekämpfung des internationalen Terrorismus durch Kriminalisierung von Vorbereitungshandlungen? Zum Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren Gewalttaten (Referentenentwurf des BMJ vom 21.4.2008)*, in *ZIS*, 2008, 383 ss.; U. SIEBER, *Legitimation und Grenzen von Gefährdungsdelikten im Vorfeld von terroristischer Gewalt. Eine Analyse der Vorfeldtatbestände im*

La sentenza offre interessanti spunti di riflessione, in un'ottica comparata, rispetto alle attuali problematiche affrontate della giurisprudenza italiana in materia di terrorismo<sup>5</sup> e ai recenti interventi normativi. Il riferimento è in particolare al D.L. 7/2015 e alle pronunce dalla Corte di Cassazione in materia di addestramento con finalità di terrorismo ex art. 270-*quinquies* c.p.<sup>6</sup> e di condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p.<sup>7</sup>

## 2. Il fatto deciso.

Nel caso oggetto di giudizio, in base agli accertamenti di fatto, l'imputato a far data dal 2009 aveva iniziato a sviluppare un sentimento di odio, che era andato via via radicalizzandosi, nei confronti della società occidentale. L'imputato aveva scaricato da internet una molteplicità di documenti di natura prevalentemente propagandistica. Uno dei documenti scaricati conteneva le indicazioni su come costruire un ordigno esplosivo mediante l'impiego di un tubo metallico. Acquistato quanto necessario allo scopo, nel febbraio del 2011, mentre l'imputato cercava di sminuzzare il materiale mediante l'utilizzo di un mixer da cucina, vi fu un'esplosione nella quale rimase ferito e si determinarono danni all'immobile. Ad avviso del tribunale di Francoforte<sup>8</sup> l'imputato aveva quantomeno accettato l'eventualità di far esplodere il congegno che andava costruendo in un luogo pubblico, con l'uccisione di un numero indeterminato di persone e conseguente compromissione del sentimento di sicurezza della popolazione; per l'effetto lo condannò ai sensi del § 89a StGB, in concorso con il § 308, co. 1 e 6 StGB (causazione di un'esplosione)<sup>9</sup>, alla pena finale della reclusione di anni 3.

---

„Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten“, in *NStZ*, 2009, 353 ss.

<sup>5</sup> Va rilevato che la norma tedesca si pone in maniera più aderente, sia pur con delle peculiarità, alla normativa dell'Unione (in particolare la decisione quadro n. 2002/475/GAI), vincolando la configurabilità della fattispecie a specifiche tipologie di condotte criminose, oltre che modalità esecutive.

<sup>6</sup> Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2011 (dep. 25 luglio 2011), n. 29670, Pres. e Rel. De Roberto, in *Riv. pen.*, 2012, 56 ss.; in *Riv. pen.*, 2012, 1002 ss. (s.m.), con nota di F. PICCICHÈ, *Prime riflessioni della Corte di Cassazione sulla struttura del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*, e in *Cass. pen.*, 2012, 897 ss. (s.m.), con nota di A. VALSECCHI, *L'accertamento del (doppio) dolo specifico nel reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo*; in *questa rivista*, 20.12.2011, con nota di ID., [“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale” \(art. 270 quinquies c.p.\): la prima pronuncia della Cassazione](#), e, 19.09.2012, F. PICCICHÈ, [Il problema del dolo nel reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: due sentenze a confronto](#).

<sup>7</sup> Cass., sez. VI, 15 maggio 2014 (dep. 27 giugno 2014), n. 28009, Pres. Garribba., Rel. Leo, in *questa rivista*, 30.06.2014, con nota di S. ZIRULIA, [No Tav: la Cassazione fissa i parametri interpretativi in merito alle condotte di attentato ed alla finalità di terrorismo](#).

<sup>8</sup> Tribunale (in tedesco Landesgericht, abbr. LG) Frankfurt am Main, sentenza dd. 27.02.2013 – 5/30 KLs.

<sup>9</sup> § 308 Causazione di un'esplosione

(1) Chiunque provoca un'esplosione e pone così in pericolo l'integrità fisica o la vita di un'altra persona o cose altrui di rilevante valore, specialmente per mezzo di materiale esplosivo diverso dall'emissione di energia nucleare, è punito con la pena detentiva non inferiore a un anno.

L'impugnazione, richiamandosi ai dubbi espressi dalla dottrina, mirava precipuamente a far accertare l'illegittimità costituzionale del § 89a StGB.

### 3. La decisione del *Bundesgerichtshof*.

Nella sentenza riportata il *Bundesgerichtshof* pur dando atto della tensione con alcuni principi di diritto fondamentali (quali il principio di tassatività/determinatezza; di colpevolezza; di proporzionalità delle scelte del legislatore), giunge ugualmente a ritenere la norma ciononostante compatibile con il dettame costituzionale, suggerendo un'interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale deve sussistere in capo all'agente una ferma determinazione a realizzare gravi fatti di violenza contro la sicurezza dello Stato. Non sussisterebbe, pertanto, la necessità di un rinvio alla Corte Costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*, abbr. BVerfG) per un controllo di conformità della norma al dettato costituzionale ai sensi dell'art. 100 della legge fondamentale (in tedesco *Grundgesetz*, abbr. GG)<sup>10</sup>.

---

(2) Se l'autore cagiona con il fatto un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, si applica la pena detentiva non inferiore a due anni.

(3) Se l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.

(4) Nei casi di minore gravità in relazione al co. 1° si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità in relazione al co. 2° la pena detentiva da uno a dieci anni.

(5) Chiunque, nei casi di cui al co. 1°, cagiona colposamente il pericolo è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

(6) Chiunque, nei casi di cui al co. 1°, agisce colposamente e cagiona colposamente il pericolo è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Sulla nozione della "Leichtfertigkeit" di cui al comma 3°, qui tradotta per comodità con colpa grave, sia consentito rinviare, ai fini di un corretto inquadramento dell'istituto, delle problematiche classificatorie di carattere dogmatico e delle conseguenti difficoltà traduttive, a R. WENIN, *La categoria della "Leichtfertigkeit" nell'esperienza tedesca ed europea*, in *Ind. pen.*, 2005, 239 ss.

<sup>10</sup> Art. 100

(1) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge la cui validità rileva ai fini della decisione, il giudizio deve essere sospeso e, nel caso della violazione della Costituzione di un Land (uno stato federato), deve essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali e, nel caso della violazione della presente Legge fondamentale, la decisione della Corte costituzionale federale. Ciò vale anche laddove la violazione della presente Legge fondamentale provenga da parte del diritto di un Land o nel caso di incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale.

(2) Qualora nel corso di una controversia sorga il dubbio se una regola di diritto internazionale costituisca parte integrante del diritto federale e se essa sia fonte immediata di diritti e doveri per i singoli (art. 25), il tribunale deve acquisire la decisione della Corte costituzionale federale.

3) Qualora la Corte costituzionale di un Land nell'interpretazione della Legge fondamentale intenda discostarsi da una decisione della Corte costituzionale federale o della Corte costituzionale di un altro Land, essa deve acquisire la decisione della Corte costituzionale federale.

### 3.1. Rispetto del principio di tassatività/determinatezza.

In particolare la Corte ritiene che la norma non confligga con il dettato dell'art. 103 co. 2 GG<sup>11</sup>. La definizione legale contenuta nel § 89a co. 1 StGB di condotte contro la sicurezza dello Stato fa riferimento all'idoneità delle stesse ad arrecare danno all'integrità o sicurezza di un Paese o di un'organizzazione internazionale o a destabilizzare o distruggere le strutture costituzionali della Repubblica federale tedesca<sup>12</sup>; pur trattandosi di concetti necessitanti un'interpretazione contenutistica, il legislatore avrebbe espressamente fatto riferimento all'interpretazione giurisprudenziale passata e futura come criterio ermeneutico volto a circoscrivere la fattispecie, rendendo così sufficientemente riconoscibile la condotta concretamente sottoposta a pena. Il comma 2 del § 89a StGB conterrebbe poi un'elencazione delle diverse modalità di realizzazione della condotta.

### 3.2. Rispetto del principio di proporzionalità.

Anche tale principio ad avviso della Corte appare pienamente rispettato. Dopo aver ricordato quelli che sono i limiti posti all'esercizio del potere pubblico nell'ambito della restrizione dei diritti fondamentali, la Corte si richiama alla discrezionalità legislativa nella scelta dei mezzi atti a realizzare lo scopo. Si evidenzia come sia fuor di dubbio l'idoneità e necessità della previsione normativa in commento a favorire l'impedimento di gravi fatti di reato. Il giudizio dovrà quindi limitarsi alla verifica della compatibilità della norma con i dettami costituzionali, senza potersi giudicare se la misura prescelta dal legislatore rappresenti quella più conforme, razionale o equa.

Nemmeno parrebbe sussistere una lesione del principio di proporzione in senso stretto, laddove si accolga un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'elemento soggettivo richiesto<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Art. 103

(1) Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto ad essere ascoltato.

(2) Una condotta è punibile solo laddove la punibilità sia stata prevista in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

(3) Nessuno può essere punito più volte per la stessa condotta in forza delle norme generali di diritto penale.

<sup>12</sup> La definizione ricalca quella utilizzata dal legislatore italiano per descrivere le condotte con finalità di terrorismo, art. 270-*sexies* c.p.; entrambe le norme, infatti, traggono origine e spunto da previsioni di natura sopranazionale, in particolare l'art. 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

<sup>13</sup> Come noto, nel contesto tedesco il principio di proporzione viene tematizzato secondo un paradigma composito che scandisce la proporzione (*Verhältnismäßigkeit*) in sotto criteri: idoneità (*Geeignetheit*), necessità (*Notwendigkeit* o *Erforderlichkeit*), proporzione in senso stretto (*Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne* o *Übermaßverbot*). Cfr. V. MANES, *Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità*, in *Libro dell'anno del diritto 2013 Treccani*, Roma, 2013, 104 ss.

### 3.2.1. Rilevanza dei beni giuridici tutelati.

In primo luogo, evidenzia la Corte, la severità della sanzione minacciata si giustifica in ragione della rilevanza del bene giuridico tutelato; inoltre, l'ampia cornice edittale (da 6 mesi a 10 anni di reclusione) consente di parametrare la pena concretamente irrogata alla gravità del singolo caso sottoposto a giudizio.

### 3.2.2. Reati di pericolo.

Né ancora vi sarebbe un *vulnus* al principio di proporzione in senso stretto per il fatto di sottoporsi a pena condotte meramente preparatorie rispetto alla lesione dei beni giuridici tutelati. L'anticipazione della soglia di punibilità a condotte prodromiche non sarebbe, infatti, ignota al diritto penale tedesco (ad es. § 80 StGB il quale sanziona la preparazione di una guerra di aggressione<sup>14</sup>).

### 3.2.3. Non si tratta di un diritto penale d'autore (*singuläres Sonderstrafrecht*).

Nemmeno, ad avviso della Corte, si sarebbe in presenza di un diritto penale d'autore, volto a sanzionare, secondo uno schema presuntivo, non già una pericolosità oggettiva delle condotte materialmente poste in essere, ma la mera pericolosità soggettiva. Le condotte materiali individuate dalla norma sono manifeste di una volontà, a sua volta da ricostruirsi secondo precisi elementi probatori del fatto, orientata verso la realizzazione di gravi crimini; non si punirebbe né la sola intenzione, non manifestata attraverso oggettivi dati di fatto, né la mera realizzazione dei fatti descritti dalla norma in assenza di una precisa direzione finalistica della volontà.

### 3.2.4. Clausola di salvaguardia dell'integrità dello Stato (*Staatsschutzklausel*).

La Corte si concentra quindi sull'ampiezza del rinvio della clausola di salvaguardia dell'integrità dello Stato (*Staatsschutzklausel*). Il paragrafo 89a StGB definisce, infatti, le condotte contro la sicurezza dello Stato con riferimento all'idoneità delle stesse ad arrecare danno all'integrità o sicurezza di un Paese o di un'organizzazione internazionale o a destabilizzare o distruggere le strutture costituzionali della Repubblica federale tedesca. Tale formula si ritrova nel § 120 co. 2, n. 1, lett. a) e b) GVG (*Gerichtsverfassungsgesetz*, legge sull'ordinamento giudiziario) che

---

<sup>14</sup> § 80 Preparazione di una guerra di aggressione

Chiunque prepara una guerra d'aggressione (art. 26 co. 1° Legge fondamentale) in cui dovrebbe essere coinvolta la Repubblica Federale di Germania, così determinando il pericolo di una guerra per la Repubblica Federale di Germania, è punito con la pena detentiva a vita o con la pena non inferiore a dieci anni.

definisce la competenza quale giudice di prima istanza delle Corti d'Appello (*Oberlandesgerichte*). Al BGH preme rimarcare come non ogni condotta che leda il sentimento di sicurezza nella popolazione sia di per sé idonea ad aggredire l'integrità o la sicurezza interna del Paese, richiedendosi invece una compromissione globale o che la condotta sia rivolta ad intaccare i principi costituzionali.

### 3.2.5. Rappresentazione dell'evento.

Il principio di proporzionalità non sarebbe leso nemmeno della circostanza che la norma non richieda in capo all'agente una rappresentazione concreta delle singole fasi della condotta. La legge non impone, infatti, che l'agente abbia programmato il reato in tutti i suoi dettagli, essendo viceversa sufficiente che sia definito il tipo delittuoso. Da una lettura sistematica della norma si evince, tuttavia, come ai fini della punibilità, accanto alla programmazione del tipo delittuoso indicato dal comma 1 del § 89a, si richieda la direzione finalistica verso la commissione di gravi fatti di violenza contro la sicurezza dello Stato. La condotta pertanto deve possedere un grado di concretizzazione tale da consentire una verifica circa la ricorrenza di tale secondo requisito. Non si richiede invece che siano già definiti luogo, tempo e vittime.

### 3.2.6. Giudizio d'insieme.

Ad uno sguardo d'insieme la Corte riconosce, tuttavia, come la disposizione in commento sanzioni anche condotte la cui distanza dall'effettiva lesione o anche solo potenziale messa in pericolo del bene giuridico tutelato è così significativa, da porsi al limite con il rispetto del principio di proporzionalità. La norma descrive talora condotte neutre (*neutrale objektive Tathandlungen*), che acquistano rilevanza solo grazie al divenire manifesto della volontà del soggetto agente. Ciò spinge la Corte ad offrire una lettura costituzionalmente orientata della norma (*eine verfassungskonforme Restriktion des subjektiven Tatbestands*), nella quale assume rilievo decisivo la ferma determinazione dell'agente a realizzare gravi fatti di violenza contro la sicurezza dello Stato. Non si ritiene pertanto sufficiente il dolo eventuale con riferimento al "se" (*ob*) porre in essere un grave fatto di violenza contro la sicurezza dello Stato<sup>15</sup>. Solamente in

---

<sup>15</sup> Diversamente il dolo eventuale sarebbe sufficiente ad avviso della Corte con riferimento ai presupposti fattuali (*inhaltliche Voraussetzungen der schweren staatsgefährdenden Gewalttat*) e alla condotta materiale (*konkrete Tathandlung*). La Corte aderisce espressamente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo offerta da H.-U. PAEFFGEN, § 89a StGB (*Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*), in U. KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PAEFFGEN (a cura di), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 4<sup>a</sup> ed., 2013, Baden-Baden, numero a margine 22. Ad avviso dell'autore la norma richiederebbe un triplice dolo, il quale verrebbe ad investire la condotta preparatoria (rispetto alla quale sarebbe sufficiente il dolo eventuale); la realizzazione della condotta violenta e infine la compromissione dell'integrità dello Stato (*Staatsgefährdung*). Proprio con riferimento al secondo degli elementi richiamati Paeffgen, pur dando atto dell'assenza di un supporto

tal modo, si afferma, sarebbe possibile individuare, rispetto a condotte percepite socialmente come neutre, un'astratta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dal §89a StGB, così giustificando la punibilità dell'agente.

### *3.3. Applicazione del principio di diritto nel caso sottoposto a giudizio.*

La Corte ritiene che la sentenza impugnata sia solo parzialmente conforme ai principi di diritto enunciati. Si evidenzia in particolare come nella sentenza si faccia da un lato riferimento alla mera accettazione dell'eventualità di far esplodere l'ordigno in pubblico dopo la sua costruzione e dall'altro si afferma che l'imputato si sarebbe radicalizzato a tal punto da essere indotto a procurarsi tutti i mezzi necessari alla costruzione di ordigni esplosivi e far esplodere almeno uno di questi ordigni in un luogo pubblico. Si tratta di affermazioni che si pongono tra di loro in contraddizione e non consentono di ritenere provata l'esistenza di una ferma decisione a voler impiegare l'ordigno in un luogo pubblico. Si richiede quindi una nuova valutazione di merito che accerti la ricorrenza dei presupposti richiesti ai fini della configurabilità della fattispecie contestata.

## **4. Qualche riflessione in un'ottica comparata.**

Nell'ottica di un raffronto comparato tra la disciplina tedesca e quella italiana, in particolare l'art. 270-*quinqies* c.p., occorre innanzitutto soffermarsi sulla diversa costruzione delle fattispecie. Pur muovendo da un medesimo obbligo sovranazionale d'incriminazione, i legislatori scelgono due strade differenti<sup>16</sup>. Tale differente scelta normativa pare trovare giustificazione in un'esigenza di coordinamento rispetto alle preesistenti disposizioni incriminatrici.

### *4.1. Tecnica di descrizione della condotta sanzionata.*

Il § 89a StGB introduce nell'ordinamento tedesco un reato a condotta vincolata nel quale l'addestramento rappresenta una modalità tipizzata di realizzazione della fattispecie incriminata, data dalla preparazione di una grave condotta violenta tale da

---

letterale in tal senso, giunge a suggerire la necessità di una restrizione teleologica dell'elemento soggettivo all'esito di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

<sup>16</sup> Va ricordato che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 2005, non fu mai ratificata dall'Italia; i vari progetti di legge furono frustrati dalla conclusione anticipata delle legislature, tant'è che nella relazione di conversione del decreto 27 luglio 2005 n. 144, intitolato "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", si dice testualmente: "l'incriminazione dell'addestramento al terrorismo è per altro imposta dalla recente Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo firmata, anche dall'Italia, a Varsavia lo scorso maggio".



mettere in pericolo lo Stato. Il comma secondo precisa, infatti, che l'applicazione della fattispecie deve ritenersi circoscritta alle ipotesi nelle quali la condotta si realizzi tramite le modalità ivi espressamente tipizzate, tra cui rientra appunto l'addestramento di cui al numero 1. Nel precisare cosa si debba intendere per grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato il legislatore tedesco stabilisce che essa ricorre nelle ipotesi di reato contro la vita nei casi di cui al § 211 o § 212 o contro la libertà personale nei casi di cui al § 239a o § 239b, che in base alle circostanze sia diretto e idoneo a compromettere l'integrità o la sicurezza di uno Stato o di un'organizzazione internazionale o eliminare, abrogare o minare i principi costituzionali della Repubblica Federale di Germania.

Per certi versi il § 89a StGB, sia pur con alcune rilevanti differenze, si avvicina maggiormente alla fattispecie prevista dal legislatore italiano nell'art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)<sup>17</sup>, che non a quella fatta propria nell'art. 270-*quinquies* c.p. Il comma 1 dell'art. 280 c.p. stabilisce, come noto, che "chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei." Le differenze evidenti rispetto alla norma tedesca sono legate principalmente alle modalità di tipizzazione della condotta sanzionata. Nel caso tedesco si tratta di un reato a condotta vincolata, mentre nell'art. 280 si prevede una fattispecie a forma libera.

#### 4.2. *Natura giuridica dei reati.*

È interessante soffermarsi anche sul come rispetto alle norme in commento trovi ingresso nei due ordinamenti l'elemento specializzante della componente "terroristica"; riflessione che va letta anche alla luce degli interventi giurisprudenziali riferiti alle norme italiane (nesso tra dolo specifico e tipicità del fatto). Da una diversa tecnica di tipizzazione legislativa si perviene infine, tramite un'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, ad una convergenza sostanziale nell'applicazione della regola che pare trovare fondamento nell'esigenza di conciliare la necessità di tutela con i principi ispiratori di una società libera. Premesso che nel caso dell'art. 280 c.p. la finalità di terrorismo trova definizione tramite rinvio all'art. 270-*sexies* c.p., nel caso della norma tedesca è lo stesso § 89a StGB al comma 1 a dare contenuto alla clausola di salvaguardia dello Stato (*Staatsschutzklausel*). Come visto, con una formula che richiama le fonti internazionali, si definisce quale condotta capace di mettere in pericolo lo Stato quella condotta diretta e idonea a compromettere l'integrità o la sicurezza di uno Stato o di un'organizzazione internazionale o eliminare, abrogare o minare i principi costituzionali della Repubblica Federale di Germania. La norma tedesca richiede dunque due componenti: una soggettiva, data dalla direzione

---

<sup>17</sup> Articolo introdotto dall'art. 2 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modifiche, in L. 6 febbraio 1980, n. 15.

finalistica della condotta verso un determinato obiettivo, ed una di natura oggettiva, che qualifica la condotta violenta in relazione alla idoneità a mettere in pericolo lo Stato. Rispetto a tale espresso requisito di idoneità è stato tuttavia evidenziato<sup>18</sup> che esso non incide sulla qualifica del reato in termini di reato di pericolo astratto, connotazione che deriva dall'anticipazione spinta della punibilità a condotte meramente prodromiche. Si è precisato a riguardo che l'idoneità richiamata dalla norma si riferisce, infatti, alle sole condotte violente in relazione all'evento finale (che non necessariamente deve verificarsi) e non già agli atti preparatori (quelli sottoposti a pena) delle condotte violente<sup>19</sup>. E, come visto, è proprio sulla base di tale riflessione e al connesso rischio di sanzionare condotte "socialmente neutre" per la lontananza rispetto all'evento che il BGH poggia la sua lettura costituzionalmente orientata volta a circoscrivere soggettivamente l'ambito applicativo della norma. Riferendosi dunque l'idoneità richiamata dalla norma ai successivi atti violenti e non già alle condotte preparatorie sottoposte a pena, il delitto in oggetto non potrebbe nemmeno farsi rientrare nella categoria degli *Eignungsdelikte*<sup>20</sup>, richiedenti un accertamento da parte del giudice dell'esistenza del pericolo<sup>21</sup>.

Le norme italiane, sia l'art. 270-*quinquies* c.p., sia l'art. 280 c.p., non richiedono testualmente alcun requisito che colori da un punto di vista oggettivo l'idoneità della condotta rispetto allo scopo avuto di mira, ma una semplice direzione finalistica espressa dal richiesto dolo specifico<sup>22</sup>. La giurisprudenza è però intervenuta a delimitare la fattispecie. In particolare, come noto, con riferimento alla finalità di terrorismo, nello sforzo di offrire una lettura costituzionalmente orientata, in ossequio al principio di offensività, si è valorizzato il dato soggettivo per circoscrivere la condotta concretamente sottoposta a pena. Si è dunque richiesto che lo scopo avuto di mira nel dolo specifico debba intendersi non solo quale particolare finalità del soggetto agente, ma al contempo debba riverberarsi in una oggettiva idoneità della condotta

---

<sup>18</sup> Cfr. H. RADTKE, M. STEINSIEK, *op.cit.*, 594; D. STERNBERG-LIEBEN, § 89a, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 28ª ed., 2010, Monaco, 1238; N. GAZEAS, T. GROSSE-WILDE, A. KIEBLING, *Die neuen Tatbestände im Staatsschutzstrafrecht. Versuch einer ersten Auslegung der §§ 89a, 89b und 91 StGB*, in *NStZ*, 2009, 594; nella sentenza in commento § 44; H. HUNGERHOFF, *Vorfeldstrafbarkeit und Verfassung. Eine Untersuchung von § 89a StGB unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten*, 2013, Baden-Baden, 82 ss.

<sup>19</sup> D. STERNBERG-LIEBEN, *op. cit.*, 1238; N. GAZEAS, T. GROSSE-WILDE, A. KIEBLING, *op. cit.*, 594.

<sup>20</sup> H. HUNGERHOFF, *op. cit.*, 84.

<sup>21</sup> Gli *Eignungsdelikte* rappresentano una categoria controversa posta concettualmente fra i reati di pericolo astratto e quelli di pericolo concreto, caratterizzata dal ricorrere di alcuni requisiti tipici del pericolo concreto ed altri del pericolo astratto. Si richiede al giudice di accertare con riferimento al singolo caso la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, ricorrendo tuttavia a parametri di giudizio generalizzanti. Talora tale delitto viene anche definito quale *abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt* (delitto di pericolo astratto-concreto) o *potentielles Gefährdungsdelikt* (potenziale delitto di pericolo). Per un approfondimento si veda M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 245 ss.

<sup>22</sup> La richiesta del dolo specifico con riferimento all'art. 270-*quinquies* c.p. ha trovato peraltro l'avallo dello stesso legislatore nel disegno di legge di conversione (N. 2893) del D.L. 7 del 18 febbraio 2015, p. 6, così disattendendosi di fatto il diverso orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto la fattispecie in commento punibile a titolo di dolo generico (Cass. pen. 38220/2011, in *questa rivista*, 19.09.2012, con nota di [F. PICCICHÈ, Il problema del dolo...](#), cit.).

concretamente posta in essere a cagionare l'offesa perseguita, contribuendo così a "tipizzare" il fatto oggettivo di reato. È questa la posizione fatta propria dalla Suprema Corte, con riferimento all'art. 280 c.p. in relazione alla finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p., laddove afferma: "la Corte ritiene, in definitiva, che la norma in commento abbia esplicitato come il finalismo terroristico non sia un fenomeno esclusivamente psicologico, ma si debba materializzare in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma medesima. Secondo alcuni autorevoli orientamenti dottrinali, l'idoneità della condotta a realizzare il fine perseguito dall'agente sarebbe requisito comune a tutte le fattispecie segnate dal dolo specifico. In ogni caso – data la pressante esigenza di delimitare il fatto tipico evitando un effetto di dilatazione della nozione di terrorismo tale da includere ogni reato politicamente motivato, quale che sia la 'scala' degli interessi in gioco – il legislatore ha espressamente introdotto la previsione di un evento di pericolo, di portata tale ('grave') da incidere sugli interessi dell'intero Paese, e di natura corrispondente alla realizzazione del fine perseguito dall'agente."<sup>23</sup>

Il principio espresso fu fatto proprio anche con riferimento alla condotta descritta dall'art. 270-*quinquies* c.p. relativa all'addestramento ad attività con finalità di terrorismo. A riguardo, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: "I più accreditati orientamenti dottrinali in materia [...] tendono a ravvisare sempre e comunque nei reati a dolo specifico caratterizzati dall'assenza di un evento naturalistico, delle ipotesi di reato di pericolo concreto entro il quale allo scopo perseguito deve corrispondere – proprio per l'eccesso del momento volitivo, qui per ben due volte chiamato in causa – l'oggettiva idoneità della condotta a realizzare l'evento costituente l'obiettivo della condotta. Tanto da far ritenere che tale idoneità (pur nell'immanenza della sua esclusiva base finalistica) costituisce un requisito immancabile per l'individuazione della stessa tipicità della condotta. In altri termini, la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisca entro una fattispecie in cui assume un rilievo esorbitante l'elemento volontà di scopo, che sussistano atti che oggettivamente rendano la detta volontà idonea a realizzare lo scopo; un'esigenza metodologica necessitata perché la costruzione sistematica di tali reati postula, di per sé, solo il valore quasi assorbente della finalità perseguita; cosicché se tale finalità non sia concretamente perseguibile perché le attività poste in essere sono inadeguate al raggiungimento dello scopo, si perviene a costruire una fattispecie di pura volontà; con un'anticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del possibile giuridico perché resta inipotizzabile ogni offesa, non soltanto (quel che qui interessa) sotto il profilo del pericolo concreto, ma anche sotto il profilo del pericolo presunto, costruendosi una figura di reato contrassegnata da una sorta di 'pericolo del pericolo' che, per ciò solo, non può essere verificato se non utilizzando criteri di inferenza palesemente arbitrari. [...] Verificando le predette linee interpretative, da ritenere (nonostante talora la diversità di lessico utilizzato) *ius receptum*, può dirsi, dunque, che sotto il profilo rappresentativo assume valore

---

<sup>23</sup> Cass. pen. 28009/2014, cit.

dirimente l'oggetto dello scopo che muove l'agente verso l'azione che diviene tipica soltanto se è riferibile ad un momento esterno da individuarsi in quel risultato specifico descritto nella prima parte dell'art. 270-*quinqies*; nel senso che tale risultato, pur ovviamente non dovendo raggiungere le soglie del tentativo, deve comprovare la serietà dell'azione rispetto al primo fine, proiettandosi all'esterno attraverso momenti concreti di corrispondenza nei confronti della fattispecie. La necessità di una severa tipizzazione dei singoli momenti strumentali che definiscono la condotta impone, quindi, un'altrettanto severa diagnosi sulla possibilità che quelle condotte descritte nell'art. 270-*quinqies* possano effettivamente realizzarsi non secondo modelli puramente didascalici (pur – almeno di norma – indispensabili nella struttura della fattispecie) ma concretamente idonei, nella loro intrinseca consistenza (da valutare *ex ante*, ma sulla base di elementi di fatto: spaziali, temporali, personali, etc), da divenire verificabili dal giudice di merito nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto. Concludendo l'esame di tale aspetto strutturale della condotta descritta dall'art. 270-*quinqies*, può, dunque, inferirsene che se, per un verso, è il fine il momento di designazione del contegno che potrebbe altrimenti essere non punibile, per un altro verso, è l'idoneità dei mezzi che fa assumere rilevanza penale al fine, non essendo, in caso contrario, ipotizzabile alcuna offesa.”<sup>24</sup>

Si può dunque rilevare come la mancata tipizzazione della fattispecie mediante riferimenti descrittivi precisi alle singole condotte preparatorie ha indotto la giurisprudenza italiana a ricercare un requisito di idoneità in concreto capace di selezionare le condotte realmente meritevoli di pena. In Germania la maggior precisione nella descrizione della fattispecie e la conseguente selezione da parte del legislatore delle condotte penalmente rilevanti fonda una presunzione normativa di pericolosità che si pone a giustificazione dell'irrogazione della pena, salvo richiedersi, come visto, un accertamento in termini di certezza sull'effettiva volontà di porre in essere la condotta sanzionata.

#### 4.3. La condotta di addestramento.

Fra le condotte preparatorie appare altresì interessante, in un'ottica comparata, alla luce dei recenti interventi normativi nell'ordinamento italiano<sup>25</sup>, soffermarsi sulla condotta di addestramento.

La norma tedesca, come visto, fa riferimento al soggetto che addestri altri (*Unterweisung einer anderen Person*) o si lasci addestrare (*Sich-Unterweisen-Lassen*).

L'art. 270-*quinqies* c.p. prevedeva originariamente la punibilità dell'addestratore (nonché dell'istruttore) e della persona addestrata. Il decreto legge n. 7 del 18 febbraio 2015 interviene sul testo normativo, estendendo espressamente la punibilità con riferimento alla “persona che avendo acquisito, anche autonomamente,

---

<sup>24</sup> Cass. pen. 29670/2011, cit.

<sup>25</sup> Il riferimento è al citato D.L. 7/2015.

le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies"<sup>26</sup>. La *ratio* dell'innovazione sarebbe da ricercarsi nella volontà di estendere la punibilità "anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni (cosiddetto lupo solitario)"<sup>27</sup>, di modo che sull'originaria previsione la quale "postula oggi un rapporto necessariamente duale tra addestratore e addestrato, viene innestata una nuova fattispecie di reato che rende punibile anche l'auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle 'tecniche' necessarie a perpetrare simili atti."<sup>28</sup>

Peraltro la giurisprudenza era già espressamente intervenuta interpretando la previsione normativa che estende la punibilità all'addestrato come comprendente oltre alla condotta di "etero-addestramento" anche quella di "auto-addestramento", ossia del soggetto che si "auto-addestra"<sup>29</sup>.

È interessante in primo luogo notare come, a fronte di una scelta incriminatrice che poggia su un medesimo parametro sovranazionale di riferimento, una diversa opzione terminologica, legata essenzialmente a differenze linguistiche, abbia nei fatti dato luogo a differenti scenari applicativi. In Germania, infatti, nessuno aveva mai dubitato del fatto che la norma richiedesse l'esistenza di un rapporto necessariamente intersoggettivo. In Italia, invece, la scelta di non descrivere la condotta incriminata (es. "chiunque addestra o si lasci addestrare"), ma individuare semplicemente il soggetto punito ("persona addestrata") ha lasciato margini per un'interpretazione volta ad estendere la punibilità.

Al di là delle perplessità sulla nuova formulazione legislativa, se da un lato l'intervento normativo ha il pregio di dare copertura ad una lettura della norma che pareva il frutto di una forzatura interpretativa, dall'altro permangono significative perplessità (salvo quanto si dirà circa le reali volontà del legislatore) sulla scelta di sottoporre a pena anche la mera attività informativa. Dubbi e timori che sono indirettamente evocati dalla stessa sentenza dinanzi citata laddove essa si sofferma sull'opportunità di scindere fra attività informativa e attività di addestramento: "le nozioni fornite (od acquisite) di tipo militare devono essere, appunto, idonee a costituire in chi le riceve (o le acquisisce) un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o

---

<sup>26</sup> Sulle modifiche introdotte dal decreto legge si veda anche: [A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015, in questa rivista, 31.03.2015](#); S. COLAIOCCO, *Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015*, in *Arch. pen. web.*, 2015, n. 1. Si segnala che in sede di conversione del decreto legge sono stati presentati vari emendamenti al testo che potrebbero incidere anche sulla formulazione definitiva dell'articolo in commento.

<sup>27</sup> Disegno di legge di conversione (N. 2893) p. 6.

<sup>28</sup> Disegno di legge di conversione (N. 2893) p. 6.

<sup>29</sup> Cass. pen., sez. I, 6 novembre 2014 (dep. 30 gennaio 2014), n. 4433, Pres. Giordano, Rel. Rombolà, in *Cass. pen.*, 2014, 4128 ss.

ad usare armi e quant'altro, non solo (come nel caso in esame, allo stato della prova indiziaria) a suscitare o ad aumentare il proprio o altrui interesse in tale settore.”<sup>30</sup>

Pur richiamandosi la pronuncia espressamente al rispetto del principio di legalità<sup>31</sup>, essa pare in realtà, in ragione della motivazione che la sostiene, trovare ispirazione in esigenze di salvaguardia del principio di offensività, secondo una lettura che vede nell'addestramento ricevuto la giustificazione della punibilità, ossia la presenza di una pericolosità maggiore insita nella condotta di addestramento rispetto a quella meramente informativa. In altre parole lo sforzo pare essere quello di rendere il dato normativo compatibile con il dettame costituzionale individuando una soglia minima di pericolosità oggettiva che possa giustificare il ricorso allo strumento penale. Va peraltro dato atto che la punibilità dello stesso addestrato<sup>32</sup> è stata oggetto di censura evidenziandosi che la “punizione della mera pericolosità soggettiva viene spacciata per diritto penale del fatto in quanto si dice che l'offesa è di pericolo ed è insita non nel soggetto, ma nell'addestramento che ha ricevuto”<sup>33</sup>.

Si sono più volte evocate le perplessità in ordine alla individuazione delle reali volontà del legislatore; le ragioni sono legate a quella che parrebbe una discrasia tra il testo normativo e la descrizione della nuova fattispecie che accompagna il disegno di legge di conversione<sup>34</sup>. Come visto, in quest'ultimo si indica espressamente la volontà

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, 4130. La Corte sembrerebbe così evocare un requisito di idoneità che dovrebbe caratterizzare l'attività divulgativa nel rendere il ricettore capace di utilizzare in maniera autonoma quanto acquisito. Non si precisa, tuttavia, in tal caso come siffatta idoneità debba essere accertata: se in concreto o in astratto, sulla base di un giudizio *ex ante* o *ex post*, e quali siano i parametri di riferimento da utilizzare. Una diversa pronuncia, sempre della Cassazione (Cass. pen. 29670/2011, cit.), sembrerebbe offrire una risposta al quesito evocato. In tale sentenza si è precisato che l'addestramento sarebbe contrassegnato da una vera e propria interazione tra l'addestratore e l'addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri tipici dell'attività militare o paramilitare; addestrare significherebbe, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell'addestramento, così da rendere punibile, allorché l'addestramento si sia compiuto e la “recluta” sia divenuta un vero e proprio “addestrato”, anche quest'ultimo (art. 270-*quinquies*, ultimo periodo). Una soluzione che si dice costituzionalmente necessitata, giacché laddove l'addestramento non sortisca il risultato voluto dall'addestratore che diviene correo dell'addestrato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo, la distanza anche rispetto al primo fine (oggetto del primo dolo specifico) renderebbe inipotizzabile, non soltanto l'elemento psicologico ma anche la condotta tipica descritta dall'art. 270-*quinquies*. In tal modo la Corte di Cassazione sembrerebbe, dunque, delineare la necessità di un accertamento *ex post* in concreto. Il problema si è posto anche in Germania laddove ugualmente si ritenuto di poter individuare una componente di risultato nell'addestramento (*erfolgsbezogene Komponente*), la quale difetterebbe allorché il destinatario non risulti nei fatti in grado di dominare la tecnica trasmessa; ciò distinguerebbe peraltro la condotta di addestramento da quella della diffusione di istruzioni per la commissione di fatti di reato di cui al § 130a StGB (cfr. D. STERNBERG-LIEBEN, *op. cit.*, 1239).

<sup>31</sup> Cass. pen. 4433/2014, cit.: “Per il principio di legalità dell'art. 1 c.p. non si possono, cioè, promuovere manifestazioni di pericolosità sociale (sia pur grave e qualificata) a condotte penalmente rilevanti”.

<sup>32</sup> Incriminazione che peraltro non è imposta dalla Convenzione di Varsavia che prevede la sola punizione dell'addestratore.

<sup>33</sup> M. DONINI, *Lo status di terrorista: tra il nemico e il criminale. I diritti fondamentali e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come giustificazione per l'uso del diritto come arma?*, in S. MOCCIA (a cura di), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, Napoli, 2009, 99.

<sup>34</sup> Nello stesso senso S. COLAIOCCO, *op. cit.*, 6 s.

di sottoporre a pena “l’auto-addestramento”, se non fosse che la modifica introdotta dal decreto legge non menziona la condotta in commento, ma si riferisce alla persona che “acquisisce anche autonomamente le istruzioni” per il compimento degli atti di cui al primo comma. Pare evidente, per quanto sopra evidenziato, che l’acquisizione di informazioni sia nozione distinta dalla condotta di addestramento.

Va evidenziato come in realtà la norma non sanziona l’attività informativa in sé stessa, ma preveda la punizione di chi avendo acquisito le informazioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo ponga in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 270-*sexies* c.p. Tale specificazione, la cui *ratio* parrebbe essere quella di limitare la punibilità a fronte di condotte potenzialmente neutre, pone, tuttavia, difficili problemi di coordinamento con le previgenti disposizioni. Ad una prima lettura si può notare come la “condotta istruttiva autonoma” richieda ai fini della punibilità un requisito ulteriore rispetto alla figura “tradizionale” di etero-addestramento<sup>35</sup>, dato dalla realizzazione di comportamenti finalizzati al compimento delle condotte di cui all’art. 270-*sexies*<sup>36</sup>. Vi è da chiedersi quali siano le ragioni di tale differenziazione e se una reale differenza sussista.

Si osservi in primo luogo come già il primo comma dell’art. 270-*quinquies* c.p. preveda espressamente che l’attività di addestramento e istruzione debba essere rivolta al compimento di atti di violenza ovvero sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. La giurisprudenza, come visto, ha dunque precisato che si tratta di una fattispecie a doppio dolo specifico che richiede da un lato la finalizzazione dell’addestramento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall’altro lato, la comune finalità di terrorismo (che trova per l’appunto definizione nell’art. 270-*sexies* c.p.), evidenziando altresì la necessità che allo scopo perseguito corrisponda – proprio per l’eccesso del momento volitivo, qui per ben due volte chiamato in causa – l’oggettiva idoneità della condotta a realizzare l’evento costituente l’obiettivo della condotta.

Ciò posto, vi è da chiedersi se la proposta di modifica rappresenti l’esplicitazione di un percorso argomentativo, nulla aggiungendo, ma solo chiarificando, o viceversa tracci una distinzione rispetto alle condotte di cui al primo periodo. In altre parole, se come ci dice la Suprema Corte l’addestramento è punibile solo laddove sia idoneo a realizzare fatti di violenza ovvero sabotaggio di servizi pubblici essenziali e terrorismo, esso per essere rilevante dovrebbe già di per sé

---

<sup>35</sup> Il riferimento alla figura tradizionale di etero-addestramento si giustifica in relazione alla possibilità, che verrà analizzata in seguito, di ritenere che la nuova norma possa estendersi alle ipotesi di etero-addestramento nelle quali l’addestratore versi in buona fede e sia quindi privo dell’elemento soggettivo richiesto dal primo comma.

<sup>36</sup> Cfr. S. COLAIOTTO, *op. cit.*, 7: “Nel delitto della prima parte del 270-*quinquies* l’acquisizione del *know how* per commettere atti di terrorismo costituisce, infatti, la condotta che perfeziona il reato. Nella seconda parte, al contrario, l’acquisizione del *know how* costituisce un presupposto che va a integrare la condotta vera e propria che è costituita da un *quid pluris* che è quello di compiere, grazie alle capacità acquisite, atti finalizzati al terrorismo.”

“integrare” quelli che la Cassazione definisce momenti concreti di corrispondenza nei confronti della fattispecie e, quindi, si potrebbe sostenere, dei comportamenti finalizzati alla commissione di condotte di cui all’articolo 270-*sexies*.

In tal senso si potrebbe ritenere che ci si limiti ad esplicitare un approdo giurisprudenziale. Il che però darebbe adito a dubbi in ordine all’opportunità della formulazione in quanto richiamata espressamente solo per l’auto-addestramento, dal che, utilizzando l’argomento *a contrario*, si potrebbe argomentare la non necessità del requisito con riferimento alla condotta “tradizionale” di etero-addestramento.

Una diversa lettura del disegno di legge di conversione potrebbe però indurre a seguire una differente interpretazione, in particolare laddove si muova dalla seguente precisazione in esso contenuta: “La caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già oggi sanzionata dall’articolo 270-*quinquies*, è connotata dal dolo specifico. Difatti, viene previsto che sia rilevante penalmente la condotta della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo pone in essere condotte con le medesime finalità”<sup>37</sup>. In altre parole, l’istruzione in sé, pur accompagnata dai requisiti di idoneità evidenziati, non sarebbe punibile, se non laddove ad essa faccia seguito il compimento di altre condotte con finalità di terrorismo.

Volendosi seguire una siffatta lettura non si può nascondere una certa perplessità circa la coerenza fra lo scopo dichiarato e il mezzo adottato: seguendo, infatti, l’*iter* argomentativo evidenziato, quanto si punisce non è di fatto l’addestrarsi per gli scopi ricordati, ma il compimento di condotte con finalità di terrorismo, rispetto alle quali il reperimento delle istruzioni rappresenta un antecedente. In tal modo la volontà che parrebbe porsi a fondamento delle modifiche normative (un intervento tempestivo volto a sottoporre a pena condotte prodromiche rispetto alla realizzazione di gravi fatti di terrorismo) rischierebbe di risultare di fatto frustrata<sup>38</sup>.

Al contempo sembrerebbe difficile ridurre ad unità le incoerenze evidenziate (da un lato la volontà di sottoporre a pena l’auto-addestramento, salvo poi fare riferimento al reperimento di informazioni e dall’altro la richiesta ai fini della punibilità di condotte ulteriori rispetto alla figura “tradizionale” di etero-addestramento), sostenendo che il riferimento al compimento delle condotte di cui all’art. 270-*sexies* c.p. servirebbe a qualificare la condotta di reperimento di istruzioni in modo da farle acquisire i connotati dell’addestramento. Infatti, pur essendosi già evidenziata la delicatezza della distinzione tra addestramento ed istruzione, si ritiene che difficilmente la distinzione tra le due nozioni possa essere tracciata in ragione del compimento di una condotta successiva alla fase di apprendimento/informazione, se

---

<sup>37</sup> Disegno di legge di conversione (N. 2893) p. 6.

<sup>38</sup> Cfr. S. COLAIOCCO, *op. cit.*, 7: “Trattasi, allora, dell’ennesima fattispecie a consumazione anticipata che non sarà integrata se sarà posto in essere il solo auto addestramento – come indica la Relazione illustrativa – ma per la cui integrazione è richiesta anche della realizzazione di ulteriori atti affinché la fattispecie possa essere ritenuta integrata.”



non volendosi interpretare il compimento degli atti come elemento di prova della “idoneità istruttiva” (la dimostrazione dell’acquisizione di un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o a usare armi e quant’altro che consentirebbe di differenziare l’addestramento dalla mera istruzione).

Quanto pare emergere è un disagio nel selezionare condotte potenzialmente neutre e pluridirezionali, in modo da soddisfare il rispetto di quel minimo di offensività, rimanendo coerenti a principi di uno Stato liberale.

Sulla base di una valutazione di tecnica normativa, e prescindendo dai profili di criticità di natura sostanziale circa la scelta incriminatrice, se lo scopo perseguito dalla modifica normativa, come parrebbe emergere, era quello di sottoporre a pena il mero auto-addestramento con finalità di terrorismo, sarebbe forse stata più opportuna una diversa formulazione, del tipo: “La stessa pena si applica nei confronti della persona che sia addestrata da altri o si addestri autonomamente.”

Nel cercare una giustificazione alla scelta del legislatore ci si potrebbe però sforzare di tracciare una distinzione tra etero-addestramento passivo e auto-addestramento, prendendo le mosse dall’esistenza o meno di un rapporto intersoggettivo. In altre parole, sulla base della *ratio* volta a sanzionare coloro che si muovono al di fuori di “sodalizi o organizzazioni”, la giustificazione di un elemento ulteriore, dato dalla realizzazione di atti finalizzati alla commissione di condotte terroristiche, potrebbe rinvenirsi nella volontà di colmare la minor “pericolosità” legata all’inesistenza di quella relazione soggettiva che caratterizza solitamente l’etero-addestramento.

Rispetto a quanto precede è interessante notare come la norma italiana, così com’era costruita, avrebbe potuto dare adito ad un’interpretazione richiedente la ricorrenza in capo ad entrambi i soggetti di uno specifico elemento soggettivo<sup>39</sup>. La *ratio* della modifica potrebbe allora essere anche un’altra. Accogliendo la tesi evidenziata nella vecchia formulazione rimarrebbe, infatti, esclusa la punibilità nell’ipotesi in cui l’addestrato “sfrutti” la buona fede dell’addestratore (si pensi ai casi di corsi di volo in vista di un attentato terroristico). In tal senso la modifica normativa non solo punirebbe espressamente l’auto-addestramento, ma andrebbe altresì a colmare un possibile vuoto di tutela legato a condotte di etero-addestramento in cui l’addestratore sia privo dell’elemento soggettivo richiesto. La norma fa, infatti, genericamente riferimento alla persona che abbia acquisito informazioni “**anche autonomamente**”, di modo che nella nuova formulazione potrebbe farsi rientrare

---

<sup>39</sup> In Germania si è avuto modo di sostenere, infatti, la necessità di una limitazione interpretativa della norma nel richiedersi l’esistenza di un rapporto collusivo tra addestratore e allievo, dato dalla consapevolezza e accettazione della possibilità della commissione di una grave condotta violenta tale da mettere in pericolo lo Stato: N. GAZEAS, T. GROSSE-WILDE, A. KIEBLING, *op. cit.*, 597 s. In senso contrario pare però porsi l’orientamento maggioritario che ritiene viceversa punibile l’addestrato anche in casi di addestramento in buona fede nei quali l’addestratore ignori le reali volontà dell’allievo: D. STERNBERG-LIEBEN, *op. cit.*, 1239.

anche la condotta di chi da altri abbia ricevuto le informazioni<sup>40</sup>. L'inesistenza di quella maggior pericolosità data dalla ricorrenza di un "rapporto collusivo" tra addestratore e addestrato imporrebbe poi che il soggetto ponga in essere comportamenti finalizzati al compimento delle condotte di cui all'art. 270-*sexies*.

## 5. Riflessioni conclusive.

Si è detto che "la prima emergenza, nella più generale emergenza del terrorismo, è proprio la difficile gestione dei suoi effetti emotivi, dal punto di vista sociale: il terrorismo evoca la militarizzazione dello strumento giuridico-penale, l'exasperazione del diritto penale del nemico e spinge collettivamente a risposte di tipo eccezionale. Di più: traghetta quelle risposte verso la normalità, trasformandole in strumenti ordinari e permanenti. In una parola, il rischio più insidioso, a livello di sentimento sociale, è quello di normalizzare l'emergenza"<sup>41</sup>.

Quello che pare emergere nella lettura delle disposizioni in commento e nei successivi interventi ortopedici della giurisprudenza è uno sforzo per trovare un difficile equilibrio tra esigenze di tutela, volte ad estendere l'area della punibilità a condotte prodromiche rispetto a gravi fatti di reato, e la salvaguardia di quei principi fondamentali caratterizzanti una società libera e che vincolano il ricorso allo strumento penale a un reale disvalore del fatto. Questa esigenza, pur nella diversità delle soluzioni normative accolte<sup>42</sup>, pare porsi a fondamento sia della posizione del BGH, sia di quella concretizzazione della dimensione finalistica della volontà che caratterizza il dolo specifico a livello del fatto tipico, fatta propria dalla Cassazione penale.

Senza volersi, né potersi in tale sede, soffermare sull'idoneità e sui limiti dei rimedi elaborati, è opportuno richiamare le parole delle supreme corti. Ecco che l'accertamento di un'effettiva volontà di porre in essere le condotte vietate rappresenta nell'ottica del BGH una necessità volta a preservare i principi di un diritto penale del fatto, della colpevolezza e quindi quelle che sono le più elementari garanzie fissate dalla Carta fondamentale<sup>43</sup>. Mentre la Cassazione evidenzia come, affinché il fatto non

---

<sup>40</sup> Nel disegno di legge di conversione (N. 2893) p. 6, si fa infatti riferimento anche all'acquisizione di informazioni da terzi: "il primo comma, prevede che le pene previste per il reato in questione si applichino anche al soggetto che acquisisce autonomamente o da terzi istruzioni sull'utilizzo di esplosivi, armi, sostanze chimiche o nocive, nonché sulle tecniche per il compimento di atti di violenza o sabotaggio"

<sup>41</sup> G.M. FLICK, *Dei diritti e delle paure*, in S. MOCCIA (a cura di), *op. cit.*, 71.

<sup>42</sup> Il metodo comparato impone, come noto, di non arrestarsi al mero dato legislativo, ai singoli enunciati linguistici offerti dal diritto di fonte positiva, ma di cercare di prendere coscienza della complessità di ciascun sistema penale. Tale complessità deriva sia dalla connessione sistematica delle norme, sia dalla divaricazione tra diritto positivo e diritto effettivamente praticato (cfr. F. PALAZZO, M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2013, 34), e solo prendendo coscienza della complessità dei vari ordinamenti giuridici si potranno creare le premesse per un proficuo dialogo, presupposto ineludibile per un processo di reale armonizzazione.

<sup>43</sup> "Aus den genannten Gründen ist es zur Wahrung der Grundsätze des Tatstrafrechts sowie des Schuldprinzips und damit elementarer Garantien des Grundgesetzes erforderlich, dass der Täter bei der

si esaurisca entro una fattispecie in cui assuma un rilievo esorbitante l'elemento della volontà di scopo, si debba accertare l'esistenza di atti che oggettivamente rendano detta volontà idonea a realizzare lo scopo; tanto da far ritenere che tale idoneità costituisca un requisito immancabile per l'individuazione della stessa tipicità della condotta.

Tali parole paiono rappresentare un monito, volto a ricordarci che, per usare le parole di Aharon Barak, le democrazie, nel ricercare quel delicato equilibrio tra esigenze di tutela e salvaguardia delle libertà, per non rinnegare se stesse, sono a volte chiamate a difendersi "con una mano legata dietro la schiena".

---

Vornahme der in § 89a Abs. 2 StGB normierten Vorbereitungshandlungen zur Begehung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereits fest entschlossen ist."